

OGGETTO: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C., PROMOSSO DALLA SOCIETA' MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Milano promosso con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., rappresentata dall'avv. Mario Bassani del Foro di Milano, nei confronti del Comune di Sesto san Giovanni e della Società Falck S.p.A. nonché nei confronti del Ministero dell'Ambiente;
- 2) di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
- 3) di dare mandato al Direttore Coordinatore del Settore Direzione Tecnica Unitaria di provvedere alla nomina di CTP che assista, nelle operazioni peritali l'Amministrazione Comunale;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 28 giugno 2007 prot. gen. n. 54074 è stato notificato a questo Comune ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avanti il Tribunale di Milano promosso dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., rappresentata dall'avv. Mario Bassani del Foro di Milano, nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni e della Società Falck S.p.A. nonché nei confronti del Ministero dell'Ambiente.

Il fatto da cui trae origine il presente ricorso è il seguente.

La Società Milano - Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. ha realizzato opere autostradali per la costruzione della tangenziale Nord, in forza di un rapporto di concessione con ANAS. Una tratta di essa corre nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni su un'area di proprietà comunale a suo tempo acquisita dalla Società Falck e che deve formare oggetto di trasferimento alla società ricorrente.

L'area compresa nell'ambito degli insediamenti industriali dismessi è stata inserita dal Ministero dell'Ambiente nelle aree per le quali lo stesso ha attivato le procedure di bonifica.

Attraverso conferenze di servizi il Ministero dell'Ambiente ha formulato l'intimazione alla società ricorrente di provvedere alla bonifica del sito, pena l'adozione di provvedimenti volti all'esecuzione in danno.

A fronte di tale situazione la ricorrente pertanto, chiede all'Autorità giudiziaria che venga disposta una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare la responsabilità della Società Falck S.p.A. relativamente a quanto prevede l'art. 245 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e per quanto attiene al Comune di Sesto San Giovanni per l'individuazione dei limiti delle garanzie che l'Amministrazione comunale, in quanto parte venditrice.

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis del c.p.c, istituito di recente introduzione è un procedimento sommario di istruzione preventiva di natura non cauteriale, che consente a ciascuna delle parti coinvolte nella disputa di intraprendere un percorso, che avvalendosi dell'attività professionale di consulenza prestata da una terza persona esperta in materia e neutrale alla lite in quanto nominata dal giudice, giunga a tracciare un'ipotesi di soluzione della controversia, sulla quale le parti possono liberamente far convergere la propria volontà negoziale.

Considerato quindi che la funzione di tale consulenza è quella di consentire il formale espletamento di un tentativo "pre – giudiziale" di conciliazione e che con il suddetto ricorso è stata fissata a brevissimo termine e cioè per il prossimo 9 luglio 2007 la prima udienza, si ritiene opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per tutelare giudizialmente le proprie ragioni.

Constatato che la specificità della materia, il breve tempo a disposizione per l'istruttoria - non compatibile con il carico di lavoro attuale del servizio legale contratti impegnato sul fronte delle convenzioni urbanistiche, delle gare d'appalto e della stipula dei contratti, nonché nella consulenza ai servizi dell'Ente, si ritiene opportuno conferire l'incarico di patrocinio ad un legale esterno, il cui nominativo è rimesso al discrezionale parere della Giunta comunale.

Si ritiene fin d'ora opportuno che con il presente atto, si dia mandato al Dirigente competente di provvedere alla nomina di CTP che assista nelle operazioni peritali l'Amministrazione comunale

Si dà atto che si rinvia a successiva determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 3 luglio 2007

Il Funzionario
(Avv. Patrizia Scheggia)

Il Direttore
(Dott. Massimo Piamonte)

